

XLVI.

TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1863

(SERA)

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE RIDOLFI.

*Sommario — Seguito della discussione sul progetto di legge per un'imposta sulla ricchezza mobile — Osservazioni del Senatore Ghigliani contro il quarto criterio dell'articolo 2; del Senatore di Revel contro l'intero articolo — Emendamento del Senatore Plezza — Proposta Martinengo — Risposta del Ministro delle Finanze — Obbiezioni dei Senatori Farina e Audiffredi — Schiarimenti e dubbi dei Senatori Lausi e Imperiali chiariti dal Ministro delle Finanze — Approvazione dell'art. 2.*

La seduta è aperta alle ore 8 1/4.

È presente il Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, ed intervengono più tardi i Ministri di Grazia e Giustizia, dell'Istruzione Pubblica, della Guerra e della Marina.

**Presidente.** Chiamato all'onore di presiedervi in questa circostanza, procurerò di supplire col buon volere alla scarsità delle forze. In qualunque caso, vogliate essermi cortesi del vostro compatimento.

Il Senatore, **Segretario, Arnulfo** legge il processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE  
SUL PROGETTO DI LEGGE  
PER UN'IMPOSTA SULLA RICCHEZZA MOBILE.

**Presidente.** Continua la discussione sul progetto di legge per un'imposta sulla ricchezza mobile, rimasta oggi al secondo articolo.

Sul medesimo spetta la parola al Senatore Ghigliani, e poi l'avrà il Senatore di Revel.

**Senatore Ghigliani.** Signori Senatori, conviene che io cominci con una dichiarazione. Scopo del mio discorso sarà quello di provare che l'applicazione del quarto criterio al riparto della tassa sulla ricchezza mobile farà effetto contrario alla giustizia.

Per sostenere la mia tesi mi gioverà di appoggiarmi ad un documento ufficiale in cui è citata ad esempio

la provincia di Genova. Avrò io dunque il torto se ragionerò sull'esempio che mi viene offerto? Se mostrerò qual danno porterebbe alla provincia di Genova l'applicazione del quarto criterio? Io spero che non per questo mi verrà data la taccia di municipalismo; perocchè dichiaro davanti al Senato, che intendo le mie parole debbano valere cziandio a difesa delle altre provincie, le quali si trovano in condizioni pari a quelle della provincia di Genova. Ma ho detto male: io non intendo di parlare a favore di questa o di quell'altra parte del Regno; intendo bensì di parlare nell'interesse della giustizia, la quale sarebbe offesa dall'applicazione del quarto criterio; io intendo di parlare nell'interesse della giustizia, la quale, mentre da un lato richiede che tutte le provincie dello Stato paghino o per amore o per forza ciò che debbono pagare, esige dall'altro che a nessuna provincia siano imposte gravanze, le quali eccedano la misura preseritta dall'art. 25 dello Statuto.

Premesse queste dichiarazioni, io entro nel mio argomento. Dico adunque che il criterio di cui ora si tratta, diede materia in un altro recinto a critiche severe, tendenti a dimostrarne la fallacia. Ma conviene credere che fossero giudicati poco saldi gli argomenti onde altri si valse nell'impugnarlo; perocchè lo vediamo tra i criteri dei quali ci è domandata l'approvazione. Quindi io non oserei adesso di proporne un'altra volta il rifiuto, se non potessi muovere contro di esso qual-

che argomento più valido di quelli che riescono inefficaci. Ma che il quarto criterio sia ingannevole, e che perciò debba esser posto da banda, non può più venire rievocato in dubbio da alcuno dopo la pubblicazione dell'ultimo Annuario delle finanze. Imperocchè ivi sono stampate le seguenti parole:

« Non isfuggirà al lettore che i prodotti delle dogane non si prestano ad un confronto compartimentale, avveguachè vi sono compartimenti, per esempio la Lombardia che non ha confini marittimi ed altri che hanno invece grandi emporii, per esempio Genova i cui prodotti doganali sono relativi anche al commercio di altri compartimenti del Regno. »

Per queste parole che ho recitate, è cosa chiarissima e del tutto irrepugnabile che, se noi adottassimo il quarto criterio, la rendita derivante dal commercio di Genova verrebbe considerata di tanto maggiore del vero, quanto è quella di cui sarebbero indizio fallace le entrate doganali che, come afferma l'Annuario, si riferiscono al commercio di altri compartimenti; e perciò la provincia di Genova dovrebbe sottostare ad una quota d'imposta, la cui maggior parte dovrebbe per contrario essere pagata dai compartimenti, i quali ricevono prodotti stranieri adoganati a Genova, ma spettanti al loro commercio. Imperocchè se la tassa ha da pesare sopra la rendita, se la rendita è fruttata dal commercio, se il commercio appartiene ad altri compartimenti, ognuno vede che la tassa debbe essere pagata dai compartimenti dei quali è il commercio fruttante la rendita.

Ond'è che il quarto criterio, diavando l'incidenza della tassa nel modo che ho accennato, farebbe cosa del tutto contraria alla giustizia.

Aveva dunque lo ragione sì, o no, affermando che il criterio di cui parlo debb'essere tolto via dalla nostra legge?

Egli è vero, mi si dirà da taluno, che le entrate doganali di Genova si riferiscono in parte al commercio di altre provincie; ma questo commercio per rispetto a Genova è di transito; dunque i negozianti genovesi ne traggono profitti; dunque la loro rendita ne è accresciuta, epperò il quarto criterio non è poi tanto erroneo come si vorrebbe dai suoi avversari.

Questa osservazione non posa sul sodo, per due ragioni.

Primieramente è da notare che oramai i negozianti dei compartimenti i quali ricevono merci adogанate a Genova sono in relazione immediata, o per mezzo di viaggiatori con le case straniere, che loro mandano direttamente i prodotti di cui abbisognano; quindi si può dire che poco, anzi nulla si valgono dell'opera dei negozianti genovesi.

Nè in questo che espongo al Senato vi è alcun che d'incredibile; anzi è naturalissimo che ciò succeda, dopo le agevolzze che acquistò il commercio di transito da alcuni anni fa poi.

È da considerare inoltre che, dato e non concesso,

avessero tuttora i negozianti genovesi dal commercio di transito una parte dei profitti che ne ritraevano una volta, nondimeno la loro rendita, guardata in monte, non ne verrebbe accresciuta di molto, perchè i guadagni derivanti dal commercio di transito sono di gran lunga minori di quelli che provengono dal commercio il quale consiste nel fare incetto di prodotti stranieri per distribuirli tra i consumatori.

Questa mia asserzione parmi sufficientemente chiara di per sè; tuttavia, affinchè meglio entri nell'animo vostro, mi giova di allegare un esempio il quale credo la metterà in pienissima luce.

Trovo nei miei ricordi che nel 1853 la Repubblica di Amburgo, piccolo Stato di 208 mila abitanti, ebbe un movimento commerciale che rappresentò il valente di un bilione e 627 milioni.

Quindi fu pari alla metà del commercio di tutta la Francia; agguagliò presso a poco il commercio dello Zollverein; sorpassò di 300 o 400 milioni il commercio della Spagna e del Belgio; superò notabilmente il commercio di tutta la monarchia austriaca, e rispose al doppio del commercio di tutto l'impero russo.

Ora dobbiamo noi credere che quali sono stati tra il commercio tale fossero eziandio i rapporti tra la rendita di Amburgo e quella delle nazioni da me rammentate? Dobbiamo noi giudicare possibile, a non fare se non questi due raffronti, che i negozianti amburghesi abbiano guadagnato la metà di quanto guadagnarono i negozianti di tutta la Francia? Che abbiano avuto profitti presso a poco eguali a quelli di tutti i negozianti della lega doganale germanica? A così strana domanda non occorre nè anche di rispondere.

Ma dunque da che nacque la differenza tra i guadagni dei primi e quelli degli altri? E perchè non possiamo non tenere per fermo che questa differenza siasi discostata a pezza grandissima dalla proporzione che fu tra il commercio di Amburgo e quello delle nazioni che ho nominate poc'anzi? La spiegazione di tal fatto economico sta in questo, che i negozianti amburghesi non avevano da provvedere se non a 208 mila abitanti; il resto del loro commercio fu di puro transito. Per contrario i negozianti francesi fornirono prodotti stranieri quanti ne occorsero ad una popolazione di 36 milioni; ed i negozianti tedeschi vendettero merci quanto furono necessarie alla consumazione di 23 milioni d'abitanti, che erano nel territorio della lega doganale.

Con questi pochi fatti che vi ho esposti, con le brevissime considerazioni che ho svolto parmi di aver dimostrato:

1. Che le entrate doganali di Genova hanno due origini diverse;
2. Che la maggior parte di esse si riferisce al commercio di altri compartimenti, il quale rispetto a Genova è di solo transito;
3. Che il commercio di transito dà guadagni tenuissimi, talmentechè non porta il pregio di tenerne conto nello stabilire un'imposta sulla rendita;

4. Che ammettendo anche l'ipotesi contraria, tuttavia rimarrebbe sempre vero che le entrate doganali derivanti dal commercio di transito, indicano lucri molto più scarsi che non sono quelli i quali vengono significati dai dazi riscossi sopra merci importate, per la consumazione di un certo numero di provincie.

Ond'è che noi dobbiamo ad ogni modo rifiutare il quarto criterio, siccome quello che sarebbe composto di elementi discordanti, in quanto che verrebbero confuse insieme come indizi di pari quantità di rendita, entrate doganali aventi diversa origine, e perciò significazione differente.

Dovremmo noi dunque approvare un criterio il quale composto siffattamente non potrebbe non esser cagione di un riparto grandemente ingiusto?

So bene che cosa mi si opporrà; come si suole contro chi va notando i vizi di qualche imposta, si dirà contro di me, che in materia di tasse non è dato ad alcun finanziere di procedere a rigor di giustizia; che conviene contentarsi di andarne lungi il meno possibile, e venendo più particolarmente al caso nostro si aggunderà che il danno di qualche errore non potrà essere se non lieve, perchè non si tratta di ripartire sulle entrate doganali del Regno, se non il decimo di 30 milioni.

Alle quali ragioni rispondo esser vero pur troppo, che l'uomo, per quanto ponga di scrupolosa attenzione ad evitare gli errori, tuttavia cade inavvertitamente in qualche fallo; e che se si avesse sempre a cogliere il punto preciso che separa il giusto dall'ingiusto, non si farebbe mai nulla, massime quando si ha per le mani una materia così difficile, come quella che abbiamo al presente.

Ma, signori Senatori, altro è errare involontariamente, altro è cagionare qualche danno impreveduto, ed altro è il gravare una provincia di un peso, la cui ingiustizia è provata da un documento ufficiale.

Non vale il dire che non si tratta di ripartire se non il decimo di 30 milioni; dappoichè il signor Ministro delle Finanze ci ha detto ripetutamente, che soli 30 milioni si ripartiranno nell'anno 1864; ma che, fatto il catasto della ricchezza mobile, la tassa dovrà arrivare fino al punto che vorranno i bisogni dello Stato.

Ora, quanto siano grandi questi bisogni, quanto siano stringenti, niuno è che noi sappia; onde è facile il prevedere che negli anni avventi la tassa sulla rendita della ricchezza mobile verrà accresciuta di molto; e conseguentemente diventeranno viepiù onerosi gli errori che si fossero commessi nello stabilire le basi, sopra delle quali dovrà essere repartita tra le provincie.

Io adunque finisco, o signori Senatori, proponendo che, non già nell'interesse di Genova, non nell'interesse di questa o di altra provincia, ma sì nell'interesse della giustizia venga rigettato il quarto criterio, e sia dato incarico alla Commissione di finanza, o di trovare un altro criterio più ragionevole, oppure di aggiungere

alla somma di uno dei restanti criterii, quella che si sarebbe dovuto ripartire secondo il criterio soppresso.

Sarà essa accolta la mia proposizione?

Quanto a questo io fido interamente nella saviezza e nel senso morale del Senato.

Senatore Scialoja, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore Di Revel. Credo d'averla chiesta io prima: forse il signor Relatore parlando dopo potrebbe poi rispondere ad un tempo a tutti quelli che lo avranno preceduto.

Presidente. La parola è al signor Senatore Di Revel.

Senatore Di Revel. Signori, non è mio intendimento di venire a proporre un emendamento all'articolo che si sta discutendo; quando ho avvertito così recisamente, non il principio teorico, scientifico, accademico od astratto dell'imposta sulla rendita, ma sibbene la sua applicazione, perchè la credo appo noi assolutamente impossibile, non è certamente un emendamento nel modo della sua attuazione, che potrebbe indurmi ad accettare la legge medesima.

Mi limiterò pertanto a presentare considerazioni sugli articoli a misura che verranno in discussione, a prova del mio assunto secondo la riserva da me presa quando parlai nella discussione generale.

Il signor Ministro aveva proposto dapprima che la tassa di cui si tratta fosse stabilita in 55 milioni, e poi si contentò di 30, ed è quella che viene proposta, come doversi imporre per l'anno che sta per cominciare.

Nella discussione di questa mane l'onorevole signor Ministro fece osservare che il riparto di quei 30 milioni che doveasi operare per provincia, e successivamente per comune, non era un riparto arbitrario, poichè ciò dipendeva dai criterii ai quali egli attribuiva molta efficacia.

Io non li credo tali, ma voglio per un momento ammettere che il riparto per provincie e per comuni mediante questi criterii, riesca a qualche cosa di soddisfacente; ma mi resta a sapere quale criterio il signor Ministro abbia avuto innanzi agli occhi quando fissò la somma di 55 milioni, ed ora quella di 30 milioni.

Quale è la quota di tassa che egli suppone che possa venire a ricadere sopra la rendita consegnata, accertata, tassabile?

Quale è stata nel suo concetto la quota di tassa che la rendita consegnata poteva sopportare?

Se io dovessi trarre qualche argomento da quanto sta scritto in articoli successivi del disegno di legge attuale, dovrei credere che egli abbia opinato che la imposta sulla rendita possa oltrepassare anche il quattro per cento, poichè ha preso 4 0/10 come limite oltre il quale certe rendite tassabili verrebbero ridotte a minor quota, pare quindi che siasi fatto il concetto che un 4 0/10 sia una cosa molto discreta e tanto più tollerabile; che se fosse, secondo il primitivo progetto, conservata la tassa a 55 milioni, sarebbe la quota individuale riuscita quasi il doppio, cioè del 7 o dell'8 per cento.

In quanto a me, per farmi un criterio e vedere se questa somma ripartita in questo modo sia o no realmente tollerabile, se non sia un peso soverchio, se non sia una tassa per sua natura veramente avversata, ho creduto di fare qualche confronto con quanto ha luogo in Inghilterra. E qui mi terrò alla storia moderna. Non andrò a spaziare nell'antica, perchè temerei di essere richiamato a miglior conoscenza di questa storia, come lo fui dall'onorevole e dottissimo Relatore della Commissione.

Io aveva detto che l'imposta sulla rendita non era conveniente nella parte meridionale dell'Europa; aveva calcolato che 80 circa milioni de' suoi abitanti non la conoscevano, e per altro eravi uno Stato di 1,800,000 abitanti che conosceva un'imposta che aveva molta somiglianza con quella che si sta ora discutendo. Così egli mi ha richiamato alla memoria, che non fosse nemmeno nuova in Italia, in quanto che 15 o 20 secoli addietro vi fosse qualche cosa di simile anche fra le antiche popolazioni romane. Dunque mi attengo alla storia moderna, che è quella che posso riscontrare assieme a tutti.

Io veggio che in Inghilterra l'*income-tax* che colpisce la proprietà mobile e la immobile, cioè la rendita dell'una e dell'altra, era valutata l'anno scorso nella seduta della Camera dei Comuni del 16 aprile, dal signor Gladstone, che dovesse fruttare 10,500,000 lire sterline, le quali ridotte in franchi danno 262,500,000. Esso propose che questa tassa fosse ridotta di 2 pences, e questa riduzione calcolò che dovesse portare una diminuzione di 4,600,000 lire sterline, pari a 40 milioni di franchi, con che l'*income-tax* rimaneva ristretta ad un prodotto di 222,500,000 franchi.

Basta leggere i giornali di quell'epoca, per vedere con qual favore fosse accolta dalla Camera dei Comuni e dal pubblico inglese una simile riduzione; tanto è questa tassa antipatica a quella grande nazione, che è l'Inghilterra. Dunque rimanevano 222,500,000 lire per l'*income-tax*, e questa è la somma che il sig. Gladstone propose conservarsi nel bilancio dell'Inghilterra che ha principio col 1° d'aprile di ciascuno anno.

Vediamo ora in quale proporzione stia questa tassa. Se non isbaglio, mercè la riduzione di 2 pences, la tassa si è trovata ristretta (e qui prego coloro più di me interesi in questi studi a dirmi se sbaglio), a 7 pences per lira sterlina, lochè corrisponde a 2 franchi e 92 centesimi per ogni 100 franchi; non raggiunge nemmeno il 2 0/10, e tuttavia è così invisa, così avversata; non raggiunge il 3 per 0/10, benchè comprenda tutte le rendite sì fondiarie che mobiliari; non fa nessuna distinzione, abbraccia tutto. E noi crediamo di potero introdurre una tassa del 4 per 0/10 sulle sole rendite mobiliari, e ci lusinghiamo che questa tassa possa essere non che accetta, tollerabile massime col farne discendere l'applicazione fino al punto, che non vi sia anima vivente nel paese che ne vada immune? Poichè se è vero che per le rendite di L. 250 a tanto ridotte

quelle di L. 400 col mezzo della così detta *discrimination*, voi abbasserete la quota di tassa sino ad una lira in certi casi, non è men vero che saranno nella stessa somma colpite le rendite che così ridotte si trovano inferiori a 250 franchi. Sì che, come diceva l'altro giorno, voi colla vostra legge colpite assolutamente chiunque esiste, perchè non credo che vi sia anima al mondo, forse nemmeno l'individuo che domanda l'elemosina, che non possa fare assegno su tanto per cui debba essere soggetto a tassa.

Ma v'ha di più:

In Inghilterra una gran parte di questa tassa, forse la maggiore, si esige colla massima facilità, senza spesa e senza disturbo di coloro che debbono pagare, perchè si fa per ritenuta sui dividendi del debito pubblico. La Banca ritiene quel tanto che è dovuto per *income-tax*, e quando il redditario va ad esigere la sua rendita, trova che è già pagata la sua tassa. Così per le società anonime, per gli stipendi, le pensioni e simili.

Per gli affittamenti (il sistema degli affitti essendo il più generalmente seguito nell'Inghilterra) questa tassa è pagata dall'affittuario per la propria quota e per quella del padrone, il quale a sua volta ritiene la parte afferente al suo creditore. Per i numerosi stabilimenti controllati dal Governo, la riscossione è naturalmente agevole.

Dunque voi vedete già che nell'organismo di questa tassa, che nel modo di riparto, vi è un sistema che la rende meno incomoda, meno odiosa, e che si converte in certo qual modo in una specie di tassa di consumo, cosicchè quando andate a prendere i vostri proventi, trovate che la tassa è già pagata, perchè è di quotità, non di riparto.

Ecco dunque solamente per la forma, come voi vi allontanate immensamente da quella semplicità e giustizia, da quell'agevolezza che si trovano in Inghilterra.

Anche presso di noi esiste attualmente una tassa sugli stipendi che riscuotesi per ritenuta; d'ora innanzi gli stipendiati riceveranno la totalità dello stipendio, e quando meno se lo pensano l'esattore manda loro la polizza la quale talvolta non potrà essere recapitata, perchè l'impiegato è traslocato da un sito ad un altro; e se non pagano, l'esattore farà delle spese, onde anche per questa riscossione voi raddoppiate, se non triplicate o quadruplicate l'impopolarità della tassa.

Ho voluto fare questa dimostrazione, perchè la credo di entità, perchè, ripeto, io non entro nel santuario della scienza a cui mi riconosco perfettamente indegno di partecipare, e questa non è dichiarazione di circostanza. Fui invitato a far parte di una Commissione che doveva sentenziare sul concorso per una cattedra di economia politica, ed io ho schiettamente rifiutato, perchè non mi sentiva di trattare queste questioni teoricamente, ma quando si viene a questioni di pratica, come la Dio mercè sono 40 anni che me ne occupo, credo poter qualche volta interloquire e dire qualche ragione che non sia fuori di proposito.

Io non entrerò maggiormente in questa questione, perchè mi propongo passo passo, articolo per articolo, di dimostrare quali siano gl'inconvenienti, quali siano le difficoltà, e quali, a mio giudizio, l'impossibilità che si riscontrano nell'applicazione di questa tassa.

E giacchè siamo nella questione dei criteri, farò un'osservazione che non so se sia stata fatta da altri. L'onorevole preopinante vi ha parlato del criterio fallacissimo del prodotto delle dogane.

Basterà dire che Genova concorre per il terzo o per il quarto della riscossione di tutto lo Stato, per vedere che questo indizio non può essere giusto, perocchè se non può essere in certo modo ingiusto preso per regione, quando si venga a fare il riparto cogli stessi criteri per le provincie, tutto questo introito di dogana che potrà essere sparso su tutte le altre, ricade sopra di essa, perchè questa porzione non può essere divisa che fra quelli che fanno parte della provincia di Genova, quindi un errore massiccio, madornale che salta agli occhi di tutti.

Ma v'è il criterio del registro e bollo; e questo ha una gravità, che io prego il Senato di ben considerare.

Se fossimo in condizioni uguali, se tutte le provincie italiane si trovassero sotto la stessa legislazione civile e finanziaria rispetto a queste leggi, certo che il criterio del registro e bollo sarebbe il migliore, quale termometro del movimento degli affari, e quindi della ricchezza di un paese; ma io osservo che la legge del registro nelle provincie piemontane ed in qualche altra finitima data da 60 anni; d'allora in poi è sempre stata, non solo mantenuta, ma è andata svolgendosi, quindi quell'abitudine di pagare, di fare i conti col registro, che è invalsa, e di cui non si adotta il pubblico, perchè sa che è cosa dovuta.

Ma non è così nelle altre provincie dove questa legge fu di recente introdotta, o non rende quello che dovrebbe rendere, perchè le popolazioni l'hanno in uggia, come accade per qualunque nuova imposta, perocchè non vi sono avvezze, e gli agenti stessi ed i notai, e segretari, e tutti coloro che debbono applicarla o concorrere alla sua applicazione, non possono ancora conoscerla: conseguentemente è impossibile che quel criterio possa essere cogli altri invocato.

Ma vi ha un'altra circostanza più grave, e qui fo appello a tutti coloro che conoscono le questioni di legislazione.

Secondo la legislazione del Codice civile Albertino, molti sono gli atti che non si possono fare per scrittura privata, ma che debbono, sotto pena di nullità, essere fatti per atto pubblico: di questi adunque la registrazione è immancabile. Entra dunque il prodotto della registrazione nel calcolo delle somme, che la registrazione produce.

Guardate ora in parecchi codici che sono tuttora in vigore nelle altre provincie italiane, perocchè in questo la parificazione non è ancora stata fatta, quanti sono i atti che si possono fare per scrittura privata, che

hanno bensì l'obbligo della registrazione, ma non essendo la nullità possono farsi per scrittura privata ed essere poi registrati pagando una multa: ma il difetto di registrazione non induce il difetto di nullità.

Anche per questo solo rispetto, una massa considerevole d'affari va colpita dal registro. nelle antiche provincie, mentre nelle altre parti, e segnatamente dove non vi era registro, gli atti relativi fatti per scrittura privata vanno esenti, perchè non colpiti da nullità se non fatti per atto pubblico.

Quindi mi pare, che anche il criterio del registro che in uno stato normale sarebbe uno dei criteri forse più utili, il vero termometro della ricchezza mobile e degli affari, sia fallace nel caso attuale. Gran parte delle provincie non hanno mai avuto registro, e quindi vi si piecano con difficoltà, mentre nelle provincie del Piemonte, la nuova legge, che ha generalizzato la tassa del registro, ha arrecato un alleviamento alle medesime in confronto della precedente; il perchè è assai meno invisa ed è passata in abitudine.

Signori, credo d'avere anche ora dimostrato come realmente a misura che si va esaminando come si intenda di tradurre in atto l'imposta portata da questa legge, si incontrino tante difficoltà, incagli e perditempo, che per me sarei quasi per mettere pegno che non arriverete a metterla legalmente in esecuzione; che se voi usate od abusate delle facoltà che in ultimo vi sono date con tanta ampiezza per farla operare, allora sarà l'arbitrio che sottentrerà all'esecuzione della legge, e gli inconvenienti che ne nasceranno, saranno ben maggiori.

Io non fo proposta di mutamento, perchè, come dissi, avvezzo l'esecuzione del principio della legge, tuttavia non cesserò dal far presenti gli appunti che crederò giusti, dachè non accetto l'osservazione dell'onorevole Relatore, che convenga astenersi dallo screditare una legge al momento che deve essere posta in esecuzione, onde non indisporre la pubblica opinione contro la medesima: io sono in quest'aula per dire la verità schietta come la penso per l'interesse del paese, e il Senato sa, che se parlo si è perchè ho l'intima convinzione che l'adozione di questa legge, ben lungi dal recar vantaggio alle finanze, sarà piuttosto cagione ad esse della maggior loro rovina (*Seisazione*).

**Presidente.** Ha la parola il Senatore Plezza.

**Senatore Plezza.** Non è che per un cambiamento sul secondo paragrafo. Si legge nel secondo paragrafo dell'articolo 2: « La somma dovuta per tutto lo Stato nell'anno 1864 è fissata a 30 milioni, » e nell'articolo 36 si dice, che quando la legge sul conguaglio dell'imposta fondiaria andrà in vigore, andrà pure la presente.

Non è possibile che la legge sul conguaglio possa andare subito in vigore; dunque non avrà effetto la legge sulla ricchezza mobile dal 1° gennaio 1864 perchè prima che quella del conguaglio dell'imposta fondiaria vada in vigore ci vorrà ancora del tempo.

La presente legge non potrà andare in vigore che

trascorsi alcuni mesi del 1864. Se si conserva come è il secondo paragrafo dell'articolo 2, ne verrebbe questa conseguenza, che siccome le leggi d'imposta delle provincie vecchie non cesseranno d'aver vigore che quando avrà effetto la legge nuova, le provincie pagheranno le imposte vecchie che sono in vigore sino a che la nuova imposta sulla rendita mobile abbia effetto.

Io chiedo se il Governo potrà esigere per pochi mesi del 1864 quei 30 milioni che ora si chiedono per un anno intero, perchè mi sembra che sia intenzione del Ministero e della Commissione che l'esperimento debba durare un intero anno.

Per rendere però più chiara l'intelligenza del concetto, io propongo invece che si dica: *la somma dovuta in tutto lo Stato per un anno dall'attuazione della legge è fissata a 30 milioni*. Così non è dubbio che al momento che le altre imposte cessano, comincerà l'anno d'esperimento, e che i 30 milioni sono dovuti per tutto l'anno d'esperimento.

Io credo che non troverà difficoltà l'emendamento proposto.

**Presidente.** Domando se l'emendamento proposto dal Senatore Plezza è appoggiato.

(Appoggiato.)

La parola è al Senatore Martinengo.

**Senatore Martinengo.** Signori Senatori, convinto che i difetti di questa legge furono già ampiamente enumerati dai Senatori che parlarono contro la medesima, accetterei l'emendamento dell'onorevole proponente, come pure l'eliminazione di tutti i criterii proposta dall'onorevole Di Revel.

Qualora però il Senato nella sua saviezza trovasse di doverli ammettere, vorrei sottoporre ai suoi riflessi alcune considerazioni.

Sul criterio, lettera **A**, abbiamo diversità tra la proposta del Ministero e quella della Commissione. In quest'ultima si esclude la condizione della pubblicazione della legge sopra un conguaglio dell'imposta; ma qualora ciò avvenisse, si rinnoverebbe il grave inconveniente che si verificò allorchè fu pubblicata la legge sulla tassa di registro e bollo, che alcune provincie più gravate dell'imposta fondiaria continuarono a pagare una somma maggiore.

Si è detto dall'onorevole Relatore della Commissione: che nell'articolo 36 del Ministero è provvisto a ciò. Io troverei che sarebbe migliore avviso provvedervi prima, poichè è cosa di tale importanza, a mio credere, che veramente non andrebbe ritardata.

Aggiungo che io insisterei per la proposta della Commissione, laddove estende il periodo di tempo da cui si devono presumere i criterii sulla legge di registro e bollo almeno almeno a tutto il 63; e ciò per le ragioni molto bene esposte dall'onorevole Senatore Di Revel, che la legge della tassa di registro e bollo viene poi sviluppandosi anche nelle nuove provincie meridionali, e quindi avremo un criterio più ravvicinato alla verità.

Io spero che di queste osservazioni vorrà il Senato

tenere quel conto che sembrano meritarsi; sempre, però nell'ipotesi che egli tenga fermo nell'adottare i criterii proposti.

**Ministro delle Finanze.** L'articolo 2 della legge fu certamente quello sul quale nella Camera dei Deputati ebbero luogo più lunghe e forti controversie. E in verità, ammesso che il contingente, come abbiamo detto, sia un espediente il quale si voglia stabilire *a priori*, all'infuori della valutazione diretta dei redditi, qualunque indizio si prendesse per determinarlo non sarebbe scevro di mende.

Ma io prego gli onorevoli Senatori Ghigliani e Revel a voler considerare questi criterii non isolatamente, ma a volerli considerare tutti insieme, e contemporaneamente l'uno all'altro.

Certo, se il contingente dovesse desumersi unicamente dalla lettera D, cioè dagli introiti doganali e dai diritti marittimi, molte di quelle obiezioni le quali furono fatte, sarebbero da considerarsi come vaevoli e concludenti. E così del prolotto del registro, quando si consideri che sebbene il registro esistesse nelle provincie meridionali, non di meno la novità della tassa e la proporzionalità che vi si è stabilita in molti atti, rende più difficile l'esecuzione della legge, e meno proficua all'erario l'imposta che non in altri paesi.

Ma io credo che se si pon mente che questi non rappresentano che i 2/10 del contingente, e si pon mente a quella parte che è data alla popolazione assoluta, all'imposta fondiaria urbana e rurale, alle pensioni e stipendi pagati dalle casse dello Stato; se insomma si considerano tutti gli altri elementi che all'uopo del riparto del contingente stesso sono introdotti, io credo che l'un l'altro questi elementi si contemperino, e si venga ad un risultato approssimativamente, non dirò assolutamente giusto, ma al certo non iniquo.

Però io prego il Senato a considerare che non è dal giudizio di un criterio o dell'altro che deve dedurre la sua sentenza, ma dall'insieme di questi giudizi. Lo prego altresì a riflettere, che quando alla Camera dei Deputati si tentarono varie formole, nelle quali però più o meno questi elementi erano contemplati, si vide che il risultato loro pratico non differenziava poi di molto, od almeno non di tanto, quanto sarebbesi a prima giunta potuto credere.

L'onorevole Senatore Di Revel ha fatta un'obiezione molto più grave; intendo grave specificamente, poichè nell'insieme la ritengo inconcludente. Egli ha detto, quale è il valore presuntivo della rendita imponibile che voi calcolate in Italia? Qual è la ragione della quantità rispetto al reddito che voi supponete che potrà applicarsi? Credete voi che sarà una piccola tassa, o che sarà una tassa grave? L'avete voi fatto questo calcolo quando avete proposto, e quando i vostri antecessori hanno proposto i 55 milioni e quando avete accettato i 30 milioni?

Confesso che alla domanda non si può rispondere categoricamente; non si può rispondere categoricamente

per una ragione semplice, ed è, che l'entità della ricchezza mobile non si potrà neppure approssimativamente conoscere, se non per mezzo della tassa stessa. Le altre statistiche che si potrebbero avere per questa materia, sono di loro natura estremamente imperfette e fallaci. Certo ne esistono; vi sono dei lavori al Ministero e ne ho anche qui alcuni, e sono studi fatti sia sulla qualità dei capitali ipotecari, sia sulla quantità degli stipendi, sia sui guadagni presunti delle società o anonime o in accomandita, sia sul debito pubblico che si suppone nello Stato. Gli studi che esistono su questa materia porterebbero la ricchezza mobile ad un saggio molto elevato, la porterebbero solo per le categorie che ho accennato, al di là di un miliardo.

Ma non credo che il mio predecessore si sia fondato sopra questi studi; io credo che egli abbia preso le mosse piuttosto da ciò che rendono attualmente le tasse sulla ricchezza mobile.

Egli è vero che non percuotono esclusivamente la ricchezza mobile, ma la percuotono per la maggior parte.

Ora, se nelle provincie settentrionali d'Italia, e in piccola parte nelle provincie centrali questa tassa, nelle sue molteplici forme, rendeva circa 15 milioni, e se tutti riconoscono che nelle stesse antiche provincie sarde avrebbe potuto subire un aumento; ed aumentare di più nella Lombardia, ed in alcune parti degli altri paesi che sono da somiglianti tasse meno gravati: aggiungendo a queste considerazioni il prodotto di quei paesi nei quali niuna tassa di questo genere esiste, è sembrato al mio predecessore, e sembra anche a me che la somma di 30 milioni si fondi sopra un calcolo molto mite dirimpetto alle risorse possibili della ricchezza mobile.

La mitezza della tassa la deduco ancora da altri argomenti, soprattutto comprovati dai prodotti di certe tasse indirette.

Io non posso immaginare che 30 milioni imposti alla ricchezza mobile, possano essere un carico esorbitante, a fronte del prodotto per esempio di 69 o 70 milioni che danno i tabacchi.

Sono induzioni, ma induzioni però, le quali fondate sopra dati certi e precedenti ci rassicurano.

L'onorevole conte Di Revel ha accennato ad un quattro per cento di cui si parla nel seguito di questo articolo della legge, nell'articolo cioè che diminuirebbe la quota di coloro che hanno redditi imponibili al di sotto di 250 lire, nel caso che gli altri pagassero meno del 4 per 100. Ma io lo prego di riflettere che questo, se mi è lecito di dir così, è un fuori d'opera, che è stato introdotto dalla Camera dei Deputati per dare soddisfazione ai timori che avevano alcuni di vedere gravati di soverchio i minimi redditi; ma questa disposizione non faceva parte sostanziale della legge, come era stata presentata.

Ad ogni modo, io lo confesso francamente, una risposta categorica al conte Di Revel, cioè qual sia la ricchezza mobile d'Italia, quale la proporzione delle

quote, non credo si possa ora dare: questa risposta non potrà darsi, se non quando la legge sarà già in esecuzione.

Quanto poi agli appunti che si fecero ai varii criterii, senza prendere la difesa di ciascheduno singolarmente, io prego il Senato a por mente, che è solo dal contemperamento di tutti questi criterii che nascerà quella proporzione che, a mio avviso, si accosta molto alla giustizia ed equità.

Senatore **Farina**. Se veramente il fatto allegato ora dal signor Ministro in pratica si verificasse, io sarei il primo a riconoscere la giustezza dei criterii quali sono nella legge annoverati; ma per vedere se sia vero che l'uno coll'altro questi criterii si contemperino, io non posso fare altro che prendere due elementi di confronto, scegliere due paesi, e vedere se in uno di essi non tutti concorrano ad alleviarne la condizione, e nell'altro invece ad aggravarla, e se riescirò, come credo, a dimostrare che il complesso di questi criterii non fa che creare delle disparità, sarà interamente distrutta l'argomentazione del signor Ministro delle Finanze.

Veniamo all'esame pratico.

Io scelgo ad esempio Genova e Napoli. Io non parlerò dell'imposta territoriale, perchè di questa non possiamo ancora parlarne, non conoscendo ancora quali saranno i termini che regoleranno l'imposta fondiaria. Prendo il secondo criterio: per un quinto in ragione della popolazione assoluta.

Già vi dissi, o Signori, come una gran parte della popolazione del Genovesato vada emigrando, e quindi come la stessa non possa certamente essere considerata come un elemento di ricchezza, ma bensì sgraziatamente ne provi la povertà, la quale se propriamente non sta nella Capitale, ossia città centrali della Liguria, si verifica però nel territorio ligure e specialmente nel montuoso.

L'onorevole Relatore mi rispose che quelli che emigrano se ne vanno; e quelli che restano, restano. Signori, la conclusione non mi pare nè naturale, nè logica.

Senatore **Solalola, Relatore**. A me pare logica.

Senatore **Farina**. A lei pare logica, a me no; mentre dacchè una parte della popolazione, non trovando da impiegarsi nè di che vivere, è costretta ad emigrare man mano e che quella che resta e che trova appena di che campare lavorando, forse emigrerà domani, possa fornire un indizio di ricchezza, mi pare andar contro a tutti i principii di logica.

Ora questa emigrazione in Napoli non ha luogo.

Veniamo al terzo criterio.

« Per un quinto in ragione degli stipendi e delle pensioni pagate dalle Casse dello Stato. »

Quanto a questi credo che non ci sarà gran diversità nè da una parte nè dall'altra, e su questo io non avrei osservazioni a fare.

Quanto alle società stabilite, siccome molta parte del commercio italiano che si fa nel Mediterraneo ha per

suo intermedio Genova, è evidente che quantunque i capitali non siano di cittadini genovesi, ma di cittadini di altre città, la sede delle società è in Genova.

Citerò ad esempio le compagnie di navigazione a vapore. Nelle principali delle compagnie stabilite in quella città i capitali non sono di genovesi, ciò è cosa notissima, e quindi mi dispenso dal dimostrarlo, e lo dico per mostrare che è la località che chiama ivi la sede delle società, ma che questa circostanza non fa prova che la ricchezza che alimenta quelle società sia di cittadini genovesi, e conseguentemente anche su questo rapporto, siccome ciò in Napoli non si verifica, ponendo a confronto Napoli e Genova, Genova verrà a scapitare.

Passando poi a parlare del criterio dedotto dagli introiti doganali, già avete sentito dall'onorevole Senatore Ghiglini, come il pagamento di questi diritti non rappresenti una consumazione locale, ma una consumazione di una grande zona di terreni, la quale non rappresenta per nulla una ricchezza locale in quel paese.

E qui mi occorre di fare un'osservazione ed è la seguente:

Quando i sistemi di carico e scarico delle merci erano diversi dagli attuali, l'approdo delle merci piuttosto in un punto che in un altro dava luogo ad un guadagno di provvigione per i negozianti che ivi risiedevano. Ma col sistema perfezionato che vi è attualmente, del quale un luminoso esempio più ancora che in Genova, ove gli approdi non sono perfezionati, potrei trovare nella stazione marittima di Livorno, io domando se perchè approdano alla stazione marittima di quel paese una quantità di merci commesse da negozianti di tutti gli altri paesi fuori che da quelli di Livorno, sia una prova questa che Livorno è più ricco di un altro paese? Lo stesso dicasi di Genova, già in gran parte fin d'ora, e più ancora tosto che saranno più completamente perfezionate le comunicazioni che colà si trovano fra la terra ed il mare.

Evidentemente cosa resta al paese ove succedono questi approdi? Resta il fumo della locomotiva che porta via la mercanzia; questo è il guadagno che hanno fatto, mentre sono gli individui del luogo di consumazione che commettono al giorno d'oggi direttamente ai paesi di produzione l'avvio delle merci, come si verifica specialmente nel commercio del cotone, per additarne un esempio, e si verificherà ancor più quando quel commercio tornerà a farsi in maggior quantitativo del presente.

Sono i negozianti o fabbricanti del Lago Maggiore, sono i negozianti o fabbricanti di Milano, sono i negozianti di molti altri paesi che commettono e col mezzo delle ferrovie importano il cotone e lo portano nei luoghi nei quali viene manifatturato, senza che a Genova resti sul transito di esso, guadagno di sorta.

Consequentemente si vede manifestamente che anche questo criterio è destituito di fondamento; che aggrava

Genova, mentre invece in Napoli tale transito non ha luogo.

Quanto all'indizio desunto dagli introiti postali e telegrafici, dissi già ieri come questi si confondano talmente, per dir così, col mezzo di produzione, che sia una circostanza veramente erronea il fondarvi sopra un criterio di ricchezza. Anche questo però, appunto perchè più estesi, specialmente per l'America, sono le commissioni di altri paesi, anche questo, dico, si verifica infinitamente più a Genova, di quel che non si verifichi a Napoli, ove assai più estese essendo le consumazioni locali non abbisognano nè lettere, nè telegrafi.

Non insisterò gran fatto sull'osservazione da me già fatta relativamente al prodotto del registro e del bollo, perchè dissi già l'altro giorno, che oltre tutto quello che è già stato molto opportunamente detto dall'onorevole conte Di Revel, che cioè a Napoli esisteva un banco il quale teneva vece di notaio, perchè portandosi a questo banco e facendovisi le dichiarazioni non si pagava registro.

Evidentemente dunque l'introito del registro doveva essere infinitamente minore di quel che non fosse a Genova.

Quanto al bollo, feci pure conoscere un abuso che colà si è introdotto e che da noi mai si è verificato. Di maniera che anche a questo riguardo il peso resta tutto a carico di Genova, e tutti i vantaggi alle provincie meridionali, e a Napoli specialmente.

Viene quello delle strade ferrate. Ma, Signori, se prendiamo per base il primo semestre del 63, tutti sanno che nel regno di Napoli esisteva allora una quantità di strade ferrate molto minore di quella che vi esiste in questo momento, e che prima che la tassa sia messa in vigore sarà estremamente cresciuta; mentre invece ad un di presso per quella che sia proprio della città di Genova e di quella provincia, la rete delle sue strade ferrate era pressochè interamente compiuta.

Dunque anche per questo rapporto vediamo aggravamento da una parte, alleviamento dall'altra; o lungi dal contemperarsi i varii criterii fra sè, pare a me che sgraziatamente (certo senza intenzione di chicchessia, ma per una fatalità di circostanza) concorrano ad aggravare straordinariamente una parte, ed a straordinariamente alleviare l'altra.

Quindi mi pare che sia destituita di fondamento quella ragione sulla quale si basava il signor Ministro per sostenere che la ragionevolezza esciva non dalla enumerazione dei singoli criterii medesimi, ma dal contemperamento che essi si portavano.

La dimostrazione che ho dato, mi pare che distrugga l'asserto del signor Ministro.

**Presidente.** Il signor Senatore Audiffredi ha la parola.

**Senatore Audiffredi.** Signori Senatori, avete sentito come sia contestato l'art. 2 sui criterii proposti per il riparto del contingente.



Il Ministero dice che questo riparto non sarà che provvisorio, e per un anno. In una legge che è annunciata provvisoria i tassatori sapranno che i riparti successivi serviranno di base alla formazione del catasto; io temo che questi tassatori si contentino di fare della giustizia distributiva tra i diversi contribuenti per alleviare il proprio circondario, e credo che non saranno sicuramente zelanti a tutelare l'interesse dell'erario.

Osservate, Signori, l'odiosità di queste ricerche; domandare ai negozianti il loro attivo ed il loro passivo, ricercare le minute entrate di tutti gl'individui, pretendere che queste dichiarazioni siano tutte coscienziosamente fatte, credere che questi tassatori siano zelantissimi dell'interesse dell'erario è una cosa che io credo poco probabile, perciò io penso che un anno di tempo non . . .

Senatore **Scialoja, Relatore.** Domando la parola per una mozione d'ordine; mi pare che il signor Senatore potrebbe riservare le osservazioni che sta facendo in ordine alle denunce, allorquando verranno in discussione gli articoli che ne trattano, qui noi siamo ai criterii di ripartizione.

Senatore **Audiffredi.** Le mie parole si riferivano ad osservazioni più generali. Diceva il signor Ministro che il capitale mobile si può valutare ad un miliardo, io credo che sarà forse anche maggiore, avendo riguardo alla grande quantità dei crediti ipotecari; ma siete voi sicuri che tassando i crediti ipotecari voi tassiate la ricchezza effettiva, cioè il possessore del danaro? Vogliate tener conto della facilità con cui il danaro può sfuggire all'imposta: egli è in certo modo intassabile; sarà sempre in facoltà dei creditori alla scadenza della mora di fare degli aumenti d'interesse ai debitori; così avverrà che la tassa cadrà in gran parte sul debitore invece di colpire il possessore del capitale; crescerà naturalmente l'interesse del danaro a danno generale dell'industria, a danno anche della proprietà stabile che gradatamente diminuirà di valore.

Un'altra parte dell'imposta cade sugli stipendi degli impiegati o sulle pensioni. Non sarebbe da preferire che il governo facesse una ritenzione, con apposita legge, sulle pensioni?

Quanto poi all'imposta professionale, voi non ignorate la difficoltà di apprezzare la rendita delle professioni liberali, quella degli avvocati, dei notai e di tante altre classi di persone; dunque anche per questo accadranno questioni gravissime coi tassatori; motivi tutti che mi inducono al rigetto di questa legge, se non viene profondamente modificata per renderla di più facile esecuzione. Pubblicandola come ci viene presentata, ci esporremo a disgustare un numero sterminato di contribuenti. L'Italia non è preparata, non è ancora bastantemente consolidata da poter sopportare l'applicazione di una legge così vessatoria e così imperfetta.

**Presidente.** La parola spetta al signor Relatore.

Senatore **Scialoja, Relatore.** Il signor Ministro delle Finanze rispondendo al alcuno degli onorevoli oratori

che hanno impugnato i criterii posti nell'art. 2 del disegno di legge in discussione, ha fatto una giudiziosa considerazione. Egli ha detto che bisogna guardare questi criterii nel loro insieme; imperciocchè presi uno per uno, sono certamente difettosi: che se tali non fossero, un solo di essi sarebbe bastato. Sono più appunto, perchè abbiano a compensarsi l'uno coll'altro. Ed è realmente così a malgrado delle osservazioni dell'onorevole Farina.

Io ritornerò brevemente sulle cose dette dagli onorevoli Senatori Ghigliani e Di Revel; passerò poi alle cose notate dal Senatore Farina.

Il Senatore Ghigliani diceva: Il criterio dei diritti marittimi e doganali è un criterio ingiusto, perchè colpirà di preferenza certi luoghi i quali hanno una dogana di prim'ordine ed un porto importante come è quello di Genova. Questa certamente è cosa evidente per se medesima. Il signor Ministro però osservava che si tratta di dividere in proporzione di questo criterio un decimo soltanto dei 30 milioni. Ma, ripete il Senatore Ghigliani: l'ineguaglianza vi rimarrà sempre; sarà ridotta ne' termini di 3 milioni, ma vi sarà sempre la sproporzione fra una provincia dov'è una dogana ed un porto ed altre dove non sono nè porti nè dogane.

Ripeto che ciò è innegabile; ma non dimenticate che gli altri 9 decimi del contingente si dividono secondo altri criterii. Guardate bene se Genova, se quell'altra provincia, Napoli per esempio, dove è anche una dogana ed un porto, che sono più colpite per questi criterii, non siano dall'altro canto favorite per l'applicazione di altri criterii. Ecco in che senso stava l'osservazione del signor Ministro.

In Genova, o in altro luogo dedito al commercio, si fa una grande somma di affari. Stassera Genova si dipinge come miserabile; io rammento che è salutata come Genova la superba; e che realmente è tale per i suoi palagi e per la sua ricchezza.

In Genova si fa una somma prodigiosa di affari, vi è un gran movimento di ricchezza commerciale; dopo l'unione della Lombardia o dell'Italia di mezzo, questa somma di ricchezza è immensamente cresciuta, ed io me ne compiaccio oltremodo con quella parte de' nostri concittadini. Ebbene quella somma d'affari a cui dà materia quella gran somma di ricchezza, si fa principalmente sotto le forme commerciali. Ora, o Signori, chionque ha presente allo spirito la legge del registro e bollo sa che le convenzioni e gli atti commerciali e bancari sono in media molto meno aggravati dalla tassa di registro e bollo, di quel che non sieno gli atti e le convenzioni che riguardassero una ricchezza non commerciale, e specialmente poi la ricchezza territoriale. Vede dunque il Senato che dal criterio di ripartizione secondo il registro e bollo, Genova sarà favorita, relativamente al movimento della sua ricchezza. Ho detto male che sarà favorita, perchè vi sarà il compenso per altra parte dei diritti doganali; ma, ripeto, avvicinando un criterio ad un altro, da una parte godrà favore,

dall'altra sarà gravata; sicchè vi sarà bilancio e compenso. Lo stesso potrei dire rispetto ad altri criterii, poniamo quello dell'imposta fondiaria.

Un paese che è povero in valore territoriale, che ha quelle montagne sterili di cui parlava l'on. Farina, avrà una rendita fondiaria minore, ma pure un'imposta non fondiaria comparativamente minore nella scala di ripartizione; poichè codesti criterii, o Signori, non sono la cosa imponibile: essi sono tanti rapporti che costituiscono una scala di distribuzione. Se dunque vi è una minore quantità d'imposta fondiaria in un paese, questo prenderà tanto di meno sul quinto del contingente dell'imposta di cui ora si tratta. Non mi dilungo di più per confermare sempre di vantaggio la giustizia dell'osservazione che i criterii debbono essere considerati nel loro insieme.

Se si guardano uno per uno, ciascun di noi è naturalmente spinto a criticare quello che più interessa la sua provincia. Difatti mentre il Senatore Ghiglini censurava il criterio de' diritti doganali, un onorevole Senatore appartenente alle provincie lombarde notava, che non si deve prescindere di sottomettere l'esecuzione di questa legge a quella del conguaglio, perchè la Lombardia sarà dal conguaglio sgravata d'una parte dell'imposta fondiaria.

Chi vuole considerare bene le cose per se medesime e non guardarle con un sol occhio, s'avvede adunque che gl'inconvenienti de' varii criterii sotto sopra si compensano. Da questa osservazione sono condotto a rispondere alle considerazioni critiche dell'onorevole Farina.

Egli confrontando Genova a Napoli, diceva: tutti i criterii concorreranno ad aggravare più Genova che Napoli; però accortissimamente cominciava dal fare una reticenza sul primo criterio che parla dell'imposta fondiaria.

E difatti, per l'applicazione di quel criterio Napoli sarà in ogni modo più aggravata di Genova rispetto alla ripartizione dell'imposta sulla ricchezza mobile.

Nè si creda che il conguaglio faccia avvanire la differenza. Non è l'imposta fondiaria che noi sottoponiamo a tassa. L'imposta fondiaria è da noi presa come rapporto di ripartizione. Un paese che abbia meno di territorio e meno in valore di altri stabili, avrà comparativamente meno nella ripartizione del contingente che viene distribuito secondo questo criterio.

Ora l'imposta fondiaria urbana della città di Napoli, ed urbana e prediale di quella provincia, siane sicuro l'onorevole Farina, è immensamente maggiore dell'imposta fondiaria della città o della provincia di Genova, povera in terre per quanto ricca nel resto.

Quanto alla popolazione, ho udito stasera per la prima volta sospettare che quella di Genova fosse maggiore di quella di Napoli, io ho sempre udito a dire che Napoli è, per popolazione, la terza o la quarta città d'Europa.

Senatore Farina. Ho detto la provincia.

Senatore Scialoja, Relatore. E notate, o Signori,

che si tratta di popolazione assoluta, non di popolazione relativa.

Soggiungeva l'onorevole Farina, che io, rispondendo l'altro giorno all'osservazione che egli faceva dell'emigrazione, supponeva che quelli che restano sono tutti ricchi.

Mi perdoni l'onorevole Farina, sarebbe tale uno sproposito che io ho la coscienza di averlo non che detto, neppure pensato.

Io diceva che siccome la popolazione non conta tra i criterii per la sua ricchezza, ma per il suo numero, così quelli che vanno via non possono far numero con quelli che restano.

Fo anche notare al Senatore Farina che nella città di Napoli, la quale in massima parte è centro, sia per gli affari in corso, sia per gli affari cessati, di un gran numero di faccende amministrative, il numero dei pensionati, degl'impiegati in disponibilità provenienti dal cessato governo locale, e quello degli stipendiati in attività è certissimamente di gran lunga maggiore che non sia a Genova.

Quanto a Società commerciali, quelle che esistevano nell'antico regno di Napoli ad eccezione di pochissime, hanno sede nella città di Napoli, che costituisce la massima parte della provincia di Napoli.

Quanto a diritti doganali e marittimi, egli già m'insegna, che anche Napoli e per il suo porto e per le sue dogane è quasi l'unico porto e l'unica dogana della costa napoletana, e provvede Napoli gran numero di quelle provincie che una volta erano del regno napoletano.

Ma vi ha dei criterii, o Signori, i quali si estendono in ragione della ricchezza.

E dire che questi criterii sono più elevati in un paese che in un altro, è un dire, questo paese pagherà comparativamente più dell'altro, ma con ragione.

Uno di questi criterii per esempio è quello delle strade e de' proventi delle poste.

Diceva l'onorevole Farina: pagherà più Genova, perchè avendo numero maggiore d'affari, e di relazioni commerciali persino in America, ha maggiore spesa di poste e di carteggi.

Ma se ha un numero maggiore d'affari, e di relazioni commerciali più estese, ha maggiore ricchezza.

Dunque questo criterio rappresenterà la sua maggiore ricchezza, dunque non sarà aggravata per questa parte più Genova che Napoli.

Rispetto al registro, calza l'osservazione che io faceva poc' anzi rispondendo al Senatore Ghiglini.

Siccome comparativamente alla ricchezza territoriale ed al movimento della ricchezza mobile non commerciale, Napoli ha una parte di movimento maggiore che Genova, ed al contrario rispetto al movimento commerciale Genova ha una parte maggiore di Napoli, e siccome il registro e bollo gravita meno sul movimento commerciale che sul movimento degli altri affari, così sta, che in paragone, quantunque la tassa sul registro

non abbia ancora in Napoli tutto lo sviluppo, pur con questo criterio si può dire, che Genova sia comparativamente più gravata di Napoli.

Dunque torna sempre più spiccata la prova di quella verità, che questi criterii non vanno scelti ad uno ad uno e considerati ciascuno per sè, ma vanno considerati nel loro insieme; perchè allora soltanto può dirsi che sufficientemente si compensino l'uno coll'altro.

Un'altra parola dirò quanto all'emendamento del Senatore Piazza.

L'emendamento del Senatore Piazza è di un'altra natura. Se non erro il Senatore Piazza vorrebbe spiegare questo concetto.

Egli dice: questa legge andrà in esecuzione, noi non sappiamo precisamente quando, ma quando essa andrà in esecuzione si saranno già pagate alcune rate delle imposte, che in virtù di questa legge sono abolite.

Se si dice che nell'anno si debbono pagare i trenta milioni, e se questa legge andasse in esecuzione dopo due o tre mesi dell'anno 1864, come si farebbe a ricevere i trenta milioni senza restituire la parte delle altre imposte pagate?

Bisogna dunque spiegare, che quelle altre imposte non vanno pagate se dentro l'anno sono pagati i trenta milioni.

Ora io farò osservare al Senatore Piazza, che siccome il Senato ha riservato la questione a cui dava luogo il paragrafo A del 2 articolo, al tempo in cui si discuterà l'art. 36, siccome all'articolo 36 si dice da qual tempo questa legge deve aver luogo, e da qual tempo le altre leggi debbono essere abolite, così il suo emendamento cadrà più acconciamente all'art. 36.

Senatore Piazza. Allora domando al Signor Presidente di prender nota del mio emendamento sull'articolo 36.

Ministro delle Finanze. La riserva fatta dall'onorevole Senatore Piazza e già stata fatta da me nella prima seduta di quest'oggi.

Presidente. Leggo l'art. 2 emendato dalla Commissione.

« La somma dovuta per tutto lo Stato nell'anno 1864 è fissata a 30 milioni, e sarà ripartita per Decreto Reale direttamente fra le provincie secondo i seguenti criterii:

» A) Per un quinto in ragione dell'imposta fondiaria urbana e rurale;

» B) Per un quinto in ragione della popolazione assoluta, quale risulta dal Decreto Reale 10 maggio 1863;

» C) Per un quinto in ragione degli stipendi e delle pensioni pagate dalle casse dello Stato, e dei dividendi delle società anonime di credito, di commercio, d'industria, d'assicurazione, di ferrovie, secondo l'ultimo bilancio sociale;

» D) Per un decimo in ragione degli introiti doganali, e dei diritti marittimi dell'anno 1863 riscossi nella provincia;

» E) Per un decimo in ragione degli introiti postali e telegrafici dell'anno 1863;

» F) Per un decimo in ragione del prodotto delle tasse di registro e bollo dell'anno 1863;

» G) Per un decimo in ragione, metà del numero dei chilometri di ferrovie aperte all'esercizio a tutto il 31 dicembre 1863, e metà del numero dei chilometri delle strade nazionali e provinciali.

» Ottenuti così i contingenti di ciascuna provincia, si sommeranno quelli delle provincie aventi lo stesso sistema di imposta fondiaria urbana, e la somma risultante sarà nuovamente ripartita fra le stesso provincie coi criterii summenzionati, eccettuato però il primo, al quale si sostituirà la sola imposta fondiaria urbana in luogo dell'imposta fondiaria rurale e urbana. »

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Lauzi.

Senatore Lauzi. Vorrei presentare brevissime osservazioni sull'ultimo capoverso; se il Senato mi permette di farle adesso, mi risparmia di chiedere la divisione della votazione che riuscirebbe più noiosa e più lunga. Non è che un dubbio che mi nasce.

Questo capoverso testè letto dall'onorevole Presidente si esprime così:

« Ottenuti così i contingenti ecc. »

Questa disposizione suppone che tutte le provincie siano rette da un istesso sistema di imposta prediale urbana.

Ora non so se ve ne siano altre, ma vi è sicuramente una provincia, al cui Consiglio provinciale ho l'onore d'appartenere, la quale ha tre circondari, ed una parte del 4 circondario retta dalla legge per l'imposta urbana vigente nelle antiche provincie, mentre il rimanente dell'altro circondario col capo luogo è retto dalle leggi di Lombardia.

Ora io domando se è possibile di applicare questa disposizione di legge a quella provincia, e come si applicherebbe; ed in caso diverso, se almeno si possa col regolamento provvedere; giacchè il mio dubbio tende solo a che non nasca un'impossibilità d'esecuzione della legge in quella provincia a cui io faccio allusione.

Ministro delle Finanze. Nella proposta di legge fatta dal Ministero quest'ultima aggiunta non esisteva: Come fu essa e perchè introdotta?

Fu introdotta per ciò che si disse aver più attinenza colla ricchezza mobile l'imposta fondiaria urbana, di quello che l'imposta fondiaria rurale.

Ma si presenta naturalmente la difficoltà che ha testè sollevata il Senatore Lauzi, cioè che non vi era parità di esimo urbano fra le varie provincie, per conseguenza fu introdotta quest'aggiunta con una clausola, la quale, se ho ben capita l'opinione dell'onorevole Senatore Lauzi, risolve la difficoltà; perchè dice ottenuti così i contingenti di ciascuna provincia, si sommeranno quelli delle provincie aventi lo stesso sistema d'imposta fondiaria rurale ed urbana.

Egli vede adunque che questa seconda operazione la quale consiste nel sostituire al criterio *A*, cioè quello dell'imposta fondiaria urbana e rurale, un nuovo criterio consistente nella sola imposta fondiaria urbana, si farà solo fra quelle provincie, le quali hanno un medesimo estimo urbano; sarà un'operazione di ragguaglio fra esse.

Senatore **Lauzi**. La difficoltà della provincia (questa è la provincia di Pavia) nasce da ciò che 3 circondari di essa sono retti da un sistema, il rimanente è retto da un altro. Ora siccome l'assegnamento del contingente provinciale si fa per l'intera provincia, non so come si potrà fare questo conguaglio per la provincia la quale, come dissi, ha una parte retta da un sistema, ed una parte retta da un altro.

Questa è la difficoltà che mi si presentava.

**Ministro delle Finanze**. Io credo che a questa difficoltà si potrà ovviare col regolamento.

Senatore **Lauzi**. Non è mio intendimento di frapporre difficoltà, solo desidero che si provveda a questa emergenza, se è possibile, col regolamento.

**Ministro delle Finanze**. Prendo atto di questa osservazione senza assumere impegno alcuno.

Senatore **Martinengo**. Mi pare che il Signor Presidente abbia letto l'articolo 2 del progetto ministeriale.

*Voci*. No no, si è letto quello della Commissione.

Senatore **Martinengo**. Egli è che io aveva proposto un emendamento.

Senatore **Scialoja**. Non resta pregiudicato, potrà essere riprodotto all'articolo 36.

Senatore **Martinengo**. Allora prendo atto che verrà preso in considerazione all'art. 36.

Senatore **Imperiali**. Domando la parola.

**Presidente**. La parola è al Senatore Imperiali.

Senatore **Imperiali**. Ho chiesto la parola per una spiegazione appunto sul criterio lettera *D* in ragione degli introiti doganali. Domando se gli introiti doganali che devono formare il criterio per la porzione che deve gravitare sopra Genova o sopra altre città, si intendano quelli che saranno pagati per l'introduzione delle merci nella città che sarà quindi tassata o se si intendano in generale quelli che sono riscossi dallo Stato per le merci che vengono dall'estero. Io troverei giusto il criterio il quale prenderebbe per base gli introiti doganali delle merci che entrano nella provincia e nella città e che svolgono un motivo di ricchezza nel paese. Ma se questo si dovesse desumere dalle merci che vengono dall'estero e che non fanno che transitare (prendo per esempio Genova che conosco di più, e che potrà servire anche per le altre provincie), allora domando io, tutte queste merci, le quali passano dal mare sulla ferrovia, e dalla ferrovia sono trasportate in altre provincie e in altri Stati, qual movimento di ricchezza potranno portare a Genova ed alla sua provincia? Chieggo dunque che sia spiegato bene se tali introiti doganali s'intendano quelli che sono pagati in generale per le merci che entrano nella città e nella provincia di Ge-

nova, perchè, come dissi, credo vi sarebbe una grande differenza tra una maniera o l'altra d'interpretare questo criterio.

Il dite, un criterio compensa l'altro, non mi persuade, giacchè se Genova o altri paesi già tassati per il criterio degli introiti doganali, saranno anche tassati per gli altri criteri, questi non varranno per nulla a diminuire quello che potrà essere tassato per gli introiti doganali.

Domanderei dunque che bene si precisasse questa differenza, cioè se gli introiti doganali che devono servire di base al criterio per tassare una provincia sono quegli stessi che lo Stato esige per l'entrata delle merci nelle città e nelle provincie. Finisco con un esempio: se invece di esservi vicino al mare una città popolosa, come Genova, come Napoli, come altre città marittime vi fosse soltanto una popolazione di 3 o 4 mila anime e che per le sue porte entrassero molte merci per transito, queste 3 o 4 mila anime per il criterio degli introiti doganali avranno un decimo sopra i 30 milioni?

A me sembra che in tal modo interpretato questo criterio sarebbe troppo gravoso per quella popolazione.

**Ministro delle Finanze**. Io credo che non possa nascere ombra di dubbio che si tratti qui precisamente degli introiti doganali i quali sono percepiti nelle dogane che esistono in quella provincia, del resto tutta l'argomentazione che ha fatto l'onorevole Ghigliani poc'anzi si fondava su ciò. L'onorevole propinante non ha fatto che ripetere gli stessi argomenti dell'onorevole Ghigliani; credo che basti la fatta dichiarazione, anzi sia superflua; perchè il valore preciso di questa formula non credo possa essere oggetto di contestazione.

Senatore **Imperiali**. Allora si dichiara che l'introito doganale che si fa ad un porto marittimo qualunque, anche quando le merci saran di solo transito, serviranno di criterio per far pagare una maggior quota; e ciò io non credo sia giusto.

Ad ogni modo io manifesto la mia idea, nella quale posso però anche sbagliare, mentre non pretendo per nulla essere economista: ma forse l'esperienza mi darà ragione.

*Voci varie*. Ai voti, ai voti.

**Presidente**. Se nessuno domanda più la parola, metterò ai voti la prima parte dell'art. 2.

Senatore **Scialoja**. Mi permetto di far osservare al Signor Presidente, che non essendosi chiesta la divisione dell'articolo, esso si potrebbe mettere ai voti tutto intero.

Senatore **Pareto**. Se non è stata chiesta la divisione, la domando io, perchè vi potrebbe benissimo essere chi ammettesse un criterio e ne rifiutasse un altro.

**Presidente**. Metto dunque ai voti l'alinea primo.

**Ministro delle Finanze**. Scusi io domanderei la parola sulla posizione della questione.

Qui vi sono emendamenti della Commissione; biso-

guerebbe dunque prima votare questi emendamenti, e poi gli articoli del Ministero.

**Presidente.** Leggo adunque la prima parte dell'articolo 2 come venne redatto dalla Commissione.

« La somma dovuta per tutto lo Stato nell'anno 1864 è fissata a 30 milioni, e sarà ripartita per Decreto Reale direttamente fra le provincie secondo i seguenti criterii: »

Chi approva questa prima parte, sorga.

(Approvato.)

« A) Per un quinto in ragione dell'imposta fondiaria urbana e rurale; »

(Approvato.)

« B) Per un quinto in ragione della popolazione assoluta, quale risulta dal Decreto Reale 10 maggio 1863; »

(Approvato.)

« C) Per un quinto in ragione degli stipendi e delle pensioni pagate dalle casse dello Stato, e dei dividendi delle società anonime di credito, di commercio, d'industria, d'assicurazione, di ferrovie, secondo l'ultimo bilancio sociale; »

(Approvato.)

« D) Per un decimo in ragione degli introiti doganali, e dei diritti marittimi dell'anno 1863 riscossi nella provincia; »

(Approvato.)

« E) Per un decimo in ragione degli introiti postali e telegrafici dell'anno 1863; »

(Approvato.)

« F) Per un decimo in ragione del prodotto delle tasse di registro e bollo d'anno 1863; »

(Approvato.)

« G) Per un decimo in ragione, metà del numero dei chilometri di ferrovie aperti all'esercizio a tutto il 31 dicembre 1863, e metà del numero dei chilometri delle strade nazionali e provinciali. »

(Approvato.)

« Ottenuti così i contingenti di ciascuna provincia, si sommeranno quelli delle provincie aventi lo stesso sistema d'imposta fondiaria urbana, e la somma risultante sarà nuovamente ripartita fra le stesse provincie coi criteri summenzionati, eccettuato però il primo, al quale si sostituirà la sola imposta fondiaria rurale e urbana. »

(Approvato.)

Non resterà che a mettere ai voti l'intero art. 2.

Chi intende approvarlo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Passeremo ora alla discussione dell'articolo 3.

Voci. A domani, a domani.

**Presidente.** Il Senato intendendo di aggiornare la continuazione della discussione a domani, non resta che fissare l'ordine del giorno.

Domani alle ore 2 adunanza pubblica per il seguito della discussione di questa legge.

La seduta è sciolta (ore 10 1/2.)